

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

VULKAN

VULKAN ITALIA SRL

Via dell'Agricoltura 2 | 15067 Novi Ligure | Italia

§1 APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali disciplinano i contratti di acquisto (siano essi stipulati mediante l'inoltro di ordini, accettazione di offerte o sottoscrizione di testi aventi valore contrattuale) stipulati da VULKAN ITALIA con il FORNITORE. Qualsiasi modifica e/o addenda nonché qualsiasi condizione di vendita prevista dal FORNITORE che risulti diversa dalle (e/o incompatibile con le) presenti condizioni generali di acquisto, sarà valida soltanto previa specifica accettazione scritta da parte di VULKAN ITALIA.

§2 ORDINE E ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

Il FORNITORE è responsabile della perfetta rispondenza dell'oggetto dell'ordine con quanto descritto negli allegati tecnici, specifiche e disegni. Eventuali modifiche o tali allegati tecnici, devono essere formulate per iscritto. Qualsiasi accordo verbale, durante o dopo le trattative, è subordinato a una conferma scritta dello stesso. I preventivi sono vincolanti e non comportano remunerazione. Il FORNITORE dovrà restituire a VULKAN ITALIA, non oltre cinque giorni dalla data dell'ordine, la propria conferma d'ordine. In carenza della ricezione della conferma d'ordine, VULKAN ITALIA avrà il diritto di annullare l'ordine e/o di considerarlo non valido.

§3 PREZZI

I prezzi, concordati tra le parti, sono fissi e invariabili e si intendono comprensivi anche di tutte le attività che fossero necessarie per espletare l'ordine, quali costi di studio, cicli di lavoro, costruzioni, prove non distruttive e collaudi funzionali, salvo diversa pattuizione scritta, espressa caso per caso. Costi supplementari saranno riconosciuti da VULKAN ITALIA solo se siano stati preventivamente dalla stessa approvati per iscritto.

§4 TERMINI DI PAGAMENTO

I termini di pagamento sono quelli indicati nell'ordine di acquisto o nel contratto di acquisto. Il rispetto dei termini di pagamento suddetti da parte di VULKAN ITALIA è subordinato all'ottemperanza da parte del FORNITORE di quanto stabilito nell'art. 2 che precede rubricato "Ordine e accettazione dell'ordine".

§5 CESSIONE DEL CREDITO

Il credito del FORNITORE, derivante dall'ordine, non potrà essere oggetto di cessione parziale o totale a terzi, di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma. VULKAN ITALIA si riserva di respingere la notifica della cessione, di non riconoscere la validità del mandato all'incasso e di non fornire l'assenso alla delegazione di pagamento nonché chiedere al FORNITORE il ristoro dei danni subiti per il mancato rispetto della presente pattuizione.

§6 MODIFICHE ALL'ORDINE

Durante l'esecuzione di quanto forma oggetto dell'ordine, VULKAN ITALIA potrà chiedere per iscritto al FORNITORE di apportare modifiche a quanto previsto nell'ordine. Se il FORNITORE riterrà che tali modifiche possano pregiudicare l'adempimento dei propri obblighi contrattuali o che possano determinare variazioni del prezzo dell'ordine, dovrà inviare comunicazione scritta a VULKAN ITALIA in modo che le Parti possano raggiungere un accordo prima che il FORNITORE proceda all'esecuzione delle modifiche richieste. In ogni caso, non dovrà essere ritardata o sospesa l'esecuzione delle porzioni dell'ordine non oggetto della richiesta di modifica. Qualsiasi modifica che il FORNITORE intende apportare all'oggetto dell'ordine, dovrà essere preventivamente approvata per iscritto da VULKAN ITALIA e non potrà essere eseguita prima che il FORNITORE abbia ricevuto tale autorizzazione.

§7 AVANZAMENTO LAVORI

Il Fornitore ha l'obbligo d'inviare a VULKAN ITALIA, per ogni voce contenuta nell'ordine, un rapporto sullo stato di avanzamento lavoro ogni tre settimane, senza esplicito invito da parte di VULKAN ITALIA. Dal suddetto rapporto dovrà essere rilevabile in percentuale lo stato di avanzamento del lavoro dell'oggetto dell'ordine. VULKAN ITALIA riceverà il primo rapporto dal FORNITORE una settimana dopo l'emissione dell'ordine. Eventuali differimenti dei termini di consegna o di esecuzione del servizio oggetto dell'ordine dovranno essere comunicati dal FORNITORE a VULKAN ITALIA tempestivamente.

§8 ESECUZIONE LAVORI

Il FORNITORE dovrà garantire che i materiali, utilizzati secondo le informazioni contenute nelle liste materiali e nei disegni, siano esenti da difetti e realizzati a misura, ove applicabile. Il Fornitore assicurerà che la produzione e/o lavorazione dei singoli pezzi avverrà in maniera assolutamente corretta e accurata, secondo gli accordi inter partes e le specifiche tecniche concordate e in conformità alle norme vigenti.

§9 SUBAPPALTO

Ogni forma di Subappalto a opera del FORNITORE è vietata salvo consenso scritto di VULKAN ITALIA.

§10 TERMINI DI CONSEGNA E SUA GARANZIA

Il FORNITORE effettuerà la consegna di quanto oggetto dell'ordine, secondo le modalità previste nell'art. 11 che segue "Trasporto e Resa", entro le date concordate. Il FORNITORE dovrà adottare adeguate misure, sia dal punto di vista del personale autorizzato che organizzativo, per creare le premesse per l'osservanza del termine di consegna concordato. Qualora dovessero verificarsi degli imprevisti che possano comportare l'effetto di ritardare lo svolgimento dell'approntamento, del montaggio o dell'esecuzione del servizio oggetto dell'ordine, il FORNITORE dovrà ricorrere a tutte le possibilità di risorse umane e tecniche per evitare che la consegna o l'effettuazione del servizio subiscano dei ritardi. Il FORNITORE dovrà consentire sia a VULKAN ITALIA sia all'eventuale collaudatore/ispettore del CLIENTE FINALE di VULKAN ITALIA, la facoltà di effettuare, in ogni momento, verifiche e ispezioni presso il proprio stabilimento finalizzate al controllo degli atti prodromici all'adempimento dell'ordine e all'osservanza del suo termine di scadenza da parte di personale specializzato adeguato. Lo stesso valga per i controlli presso i sub fornitori del FORNITORE. In caso di ritardo e di modifica del termine di consegna, VULKAN ITALIA si riserva l'adeguamento delle disposizioni di spedizione alla situazione in atto. Eventuali maggiori costi, incluse visite ispettive di personale di VULKAN ITALIA che dovessero essere imputabili al FORNITORE, saranno posti a carico di questo ultimo. Nel caso in cui il termine di consegna concordato per il presente ordine dovesse essere postergato su richiesta di VULKAN ITALIA, il FORNITORE si dichiara sin d'ora disponibile a provvedere all'immagazzinamento gratuito della merce per conto di VULKAN ITALIA fino a un massimo di sei mesi. Per un eventuale ulteriore periodo d'immagazzinamento transitorio, verrà stipulato un accordo separato tra le Parti.

§11 TRASPORTO E RESA

Salvo diverso accordo, la merce si deve intendere resa DDP (Delivered Duty Paid - Incoterms 2020) franco nostro stabilimento e sotto la completa responsabilità del Fornitore. Il costo relativo all'imballo si intende compreso nel prezzo totale dell'ordine.

§12 CONSEGNA E ACCETTAZIONE

Il luogo di consegna è il luogo nel quale i beni o i servizi devono essere forniti o resi in conformità a quanto disposto nell'ordine o nel contratto. Consegne differenti dalle specifiche indicate nel contratto o degli ordini richiedono il preventivo assenso scritto di VULKAN ITALIA. Le date e i termini convenuti sono perentori, essenziali e vincolanti. Il ricevimento dei beni o servizi è per VULKAN ITALIA fattore decisivo per il riscontro del rispetto del termine o della data di consegna. Il FORNITORE dovrà notificare a VULKAN ITALIA qualsiasi ritardo da lui conosciuto riguardante l'ordine, indicando l'entità prevista del ritardo, le sue motivazioni e le azioni correttive. L'accettazione incondizionata di una consegna di beni o fornitura di servizi tardive non comporta rinuncia alla richiesta di risarcimento dei danni per ritardo nell'adempimento. Consegne o forniture parziali sono di solito escluse, salvo previo consenso scritto da parte di VULKAN ITALIA. VULKAN ITALIA si riserva il diritto di eseguire con proprio personale controlli presso gli stabilimenti e/o il magazzino del Fornitore di quanto oggetto dell'ordine o del contratto. L'accettazione preliminare di quanto fornito è la firma del documento di consegna avvenuta. L'accettazione definitiva è subordinata a quanto è previsto nelle specifiche tecniche richiamate nell'ordine, alla rispondenza ai requisiti di qualità e alle prove in essi previste e a fronte di una verifica presso lo stabilimento di VULKAN ITALIA o presso la destinazione indicata nell'ordine o nel contratto. L'accettazione definitiva del materiale avverrà entro trenta giorni lavorativi dalla data di avvenuta consegna del materiale stesso sempre che sia stata già accertata la completezza della documentazione relativa a lavorazione, collaudi, prove o quanto altro richiesto in ordine o negli allegati tecnici. Si presume che tutto ciò che il FORNITORE fornisce sia conforme ai requisiti specificati nell'ordine. Il fornitore si impegna, a proprie spese, a effettuare gli interventi correttivi che si rendessero necessari per eliminare inconvenienti riscontrati durante l'accettazione definitiva. La presente clausola non può sortire l'effetto di limitare le garanzie di legge della cosa venduta (sia avuto riguardo ai vizi occulti che a quelli palesi) o dei servizi prestati.

§13 PENALE IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA

Qualora si verificassero ritardi di consegna, VULKAN ITALIA è facoltizzata ad applicare al FORNITORE una penale per il danno subito. Tale penale sarà pari a un punto percentuale sull'importo totale dell'ordine al netto dell'IVA per ogni settimana di ritardo (o frazione di essa), fino a un massimo di dieci punti percentuale. Ferma restando l'applicazione della

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

VULKAN

VULKAN ITALIA SRL

Via dell'Agricoltura 2 | 15067 Novi Ligure | Italia

penale, oltre questo termine, VULKAN ITALIA è facoltizzata a richiedere un risarcimento maggiore purché sempre correlato all'effettivo danno subito. Il ritardo nell'adempimento comprende ogni aspetto dell'ordine compresa la mancata o erronea fornitura della documentazione del prodotto oggetto dell'ordine. La penale trova applicazione anche in caso di difetto di adempimento e cioè nel caso in cui i prodotti o relativa documentazione siano stati consegnati entro la data pattuita ma VULKAN ITALIA dovesse ritenerli non conformi all'ordine o al contratto per ragioni ascrivibili al FORNITORE.

§14 FORZA MAGGIORE

In caso di forza maggiore, controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo di VULKAN ITALIA, sommosse, provvedimenti governativi e altri eventi inevitabili, pregiudicato ogni altro di diritto di VULKAN ITALIA, quest'ultima avrà la facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto di acquisto qualora tali eventi rendano l'esecuzione della prestazione da parte del FORNITORE non accettabile per VULKAN ITALIA.

§15 DOCUMENTAZIONE

Il FORNITORE dovrà consegnare a VULKAN ITALIA tutta la documentazione nelle copie e nella forma richiesta da VULKAN ITALIA come da ordine. In assenza di specifica tecnica d'acquisto, il FORNITORE dovrà consegnare la documentazione, nella forma e nelle copie richieste dalla VULKAN ITALIA che a titolo riepilogativo, ma non esaustivo, può riassumersi in:

- Certificati di controllo/test/collaudi
- Eventuali disegni tecnici
- Verbali di esercizio e di prova (report di funzionamento)
- Istruzioni per l'esercizio e la manutenzione
- Istruzioni per il montaggio/cataloghi/documentazione

Eventuali disegni per approvazione di VULKAN ITALIA e i disegni finali dovranno essere consegnati dal FORNITORE nei formati richiesti. Il prezzo complessivo della documentazione sopra citata è incluso nel prezzo totale dell'ordine. I materiali forniti dovranno sempre essere accompagnati da Documenti di Trasporto redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e validi a fini fiscali. VULKAN ITALIA si riserva il diritto di respingere la merce ha spese del FORNITORE qualora i documenti non contengano tutti i dati di cui sopra o li contengano in modo parziale e/o errato. I FORNITORI di materie prime dovranno consegnare il certificato di Conformità dei materiali. I FORNITORI che eseguono trattamenti dovranno fornire un certificato di trattamento dei particolari. I FORNITORI che eseguono lavorazioni a disegno dovranno consegnare un rapporto tecnico indicante per ciascuna grandezza soggetta a tolleranza il valore minimo e il valore massimo effettivamente realizzati e l'evidenza dei controlli dimensionali (protocollo di qualità).

§16 COLLAUDI

Eventuali collaudi a carico del FORNITORE che fossero parte integrante dell'oggetto dell'ordine, dovranno essere eseguiti dal FORNITORE stesso nello scrupoloso rispetto del migliore e più efficiente stato generale dell'arte e della scienza, della normativa regolarmente applicabile, delle prassi di sicurezza e delle norme vigenti. L'esecuzione dei collaudi finali, o intermedi, dovrà essere comunicata dal FORNITORE con congruo anticipo e per iscritto. Il collaudo non solleva il FORNITORE dai propri obblighi contrattuali o legali.

§17 CONTROLLO E ISPEZIONI

Eventuali controlli su quanto oggetto dell'ordine saranno effettuati al fine di assicurare il rispetto dei tempi e garantire il regolare svolgimento delle prestazioni richieste. Previo accordo tra le parti, con un preavviso al FORNITORE di almeno tre giorni lavorativi, potranno essere effettuati da parte della VULKAN ITALIA e, se richiesto, dal suo CLIENTE finale, controlli, verifiche e ispezioni per verificare le modalità con cui le attività, oggetto dell'ordine, vengono sviluppate dal FORNITORE e dai suoi eventuali SUBFORNITORI. Nell'esercizio delle suddette facoltà VULKAN ITALIA e il CLIENTE potranno avvalersi di propri consulenti appartenenti a enti terzi, secondo modalità di volta in volta preventivamente concordate con il FORNITORE.

§18 GARANZIA E RECLAMI

Il FORNITORE garantisce che la fornitura sarà conforme a quanto stabilito nelle definizioni tecniche di specifiche e disegni. Garantisce inoltre l'assoluta esenzione di difetti, anche latenti e occulti, sia per i materiali impiegati sia per la costruzione. Salvo diverso accordo il periodo di garanzia dei materiali oggetto dell'ordine è pari a 18 mesi dalla messa in

servizio presso il cliente finale, comunque non oltre 24 mesi dalla data di consegna a saldo dell'oggetto dell'ordine. VULKAN ITALIA darà comunicazione di qualsiasi vizio entro 8 giorni dalla sua scoperta. Eventuali mancanze o vizi contestati da VULKAN ITALIA al FORNITORE durante il periodo di garanzia dell'oggetto dell'ordine, dovranno essere eliminate dal FORNITORE immediatamente e gratuitamente dopo richiesta di VULKAN ITALIA (incluse le spese ausiliarie, per esempio nolo, trasporti in sito, assicurazioni, smontaggio e montaggio). VULKAN ITALIA richiede una prima presa di posizione da parte del FORNITORE entro 24 ore dalla richiesta. Ove il FORNITORE non si applichi tempestivamente per riparare a una causa di non conformità rilevata da VULKAN ITALIA, in caso di urgenza, VULKAN ITALIA è autorizzata a effettuare direttamente o tramite terzi ogni opportuna correzione della non conformità ha spese del FORNITORE senza che con ciò venga pregiudicato l'obbligo di garanzia del FORNITORE. Per tutte le parti riparate o sostituite decorrerà, subito dopo il collaudo definitivo di queste parti, una nuova garanzia di durata uguale a quella del presente articolo. Se un danno è stato causato da un vizio del bene o servizio fornito dal FORNITORE, questi terrà indenne VULKAN ITALIA da ogni pretesa formulata contro di essa da un cliente finale o da terzi per responsabilità di prodotto. Nel caso in cui quanto oggetto dell'ordine sia destinato a essere utilizzato da VULKAN ITALIA in sinergia con altri prodotti forniti da diversi fornitori e nell'ambito di un apparato più o meno complesso, VULKAN ITALIA si riserva di condividere con il FORNITORE i dati del progetto in modo da consentirgli di poter fornire la garanzia si legge e quella prevista in questa sede.

§19 ANNULLAMENTO / SOSPENSIONE

Nel caso in cui la VULKAN ITALIA decidesse di annullare o sospendere un ordine, al FORNITORE verrà corrisposta quella parte del prezzo corrispondente ai costi comprovati che il FORNITORE avesse sostenuto. Ulteriori rivendicazioni non verranno prese in considerazione. VULKAN ITALIA si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte l'ordine; in tal caso si avrà un prolungamento dei termini di consegna concordati in proporzione al periodo riconducibile alla sospensione.

§20 RISERVATEZZA

Il FORNITORE si impegna a non comunicare a Terzi, salvo quanto espressamente previsto e accordato con il FORNITORE, i disegni, le specifiche e in genere le informazioni trasmesse da VULKAN ITALIA al FORNITORE per l'esecuzione della fornitura oggetto dell'ordine. Il FORNITORE si impegna a utilizzare la documentazione tecnica solo ed esclusivamente per l'esecuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono l'oggetto del presente ordine. Il FORNITORE si impegna a restituire a VULKAN ITALIA la documentazione tecnica ricevuta dalla VULKAN ITALIA a semplice richiesta di quest'ultima fatte salve eventuali ulteriori pattuizioni intercorse tra le Parti. VULKAN ITALIA si riserva di far sottoscrivere al FORNITORE, anche prima del sorgere del rapporto contrattuale, apposito e separato accordo di riservatezza. Il FORNITORE deve, altresì, operare affinché nessuna indicazione atta a identificarlo appaia sul prodotto oggetto dell'ordine a esclusione delle forniture nell'ambito delle quali VULKAN ITALIA agisca quale distributore.

§21 LIMITI ALLA CONCORRENZA

Il FORNITORE si impegna a non produrre né offrire in vendita in concorrenza con la VULKAN ITALIA prodotti, o loro parti, costruiti o assemblati in conformità a specifiche tecniche, disegni e in generale informazioni trasmesse dalla VULKAN ITALIA al FORNITORE.

§22 LEGGE VALIDA E FORO DI COMPETENZA

Gli acquisti sottoposti alle presenti condizioni sono regolate dal Diritto italiano. Il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali, salvo se diversamente indicato nell'ordine, è la sede legale di VULKAN ITALIA. Il foro esclusivamente competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in esecuzione della fornitura è quello di Alessandria escludendo espressamente la competenza del foro prescelto con quelli che le norme processuali individuano in via principale e/o alternativa. Il CLIENTE non può trasferire a terzi i suoi diritti contrattuali senza il consenso scritto di VULKAN ITALIA.

§23 CLAUSOLE SALVAGUARDANTI

L'eventuale nullità di alcune clausole del contratto non inficerà il contratto stesso. Nel caso in questo documento vi siano punti non validi od omessi, ciò non inficerà le altre parti di questo documento o esso in generale.